BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

**FOGLIO INFORMATIVO**

# Apertura di Credito in Conto Corrente

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma
Telefono : + 39 060.060
Sito internet: **www.bnl.it**
Contatti: http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

## Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

**Soggetto Collocatore**

Nome e Cognome/Ragione Sociale……
Qualifica…… Cod. Fiscale / P.A……..…
Indirizzo/Sede.....…… Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono…… Fax…….…… Indirizzo e-.mail……

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n. 5 pagine, e della Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario", nonché, in caso di cliente consumatore della Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici" dal soggetto sopra indicato.

Data …….. Firma del cliente ……..

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE

## CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Attraverso l'apertura di credito in conto corrente, la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare uno o più conti correnti di utilizzo anche in assenza di fondi del cliente, nei limiti della disponibilità concessa.
Salvo diverso specifico accordo, il cliente può utilizzare la somma messa a disposizione sotto forma di apertura di credito in conto corrente in una o più volte, e con le stesse modalità previste per il normale utilizzo del conto corrente (ad es. utilizzo di carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette).
Il cliente può di norma ripristinare la somma messa a disposizione a titolo di apertura di credito in conto corrente attraverso successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti.
L'apertura di credito in conto corrente non ha rischi specifici, ma produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, quest'ultimo associato ad uno specifico parametro di mercato. Pertanto l'onerosità dell'apertura di credito in conto corrente può variare nel tempo. E' inoltre previsto che la Banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal correntista a fronte dell'apertura di credito, con modalità diverse in relazione al tipo di cliente ed al motivo della richiesta del rimborso delle somme.

# FOGLIO INFORMATIVO

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE)
### Apertura di credito in conto corrente a revoca

**TAEG: 16,42%**

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{m} C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.
Nello specifico l'esempio prevede

- il credito erogato in un'unica soluzione
- una durata pari a tre mesi (poiché il contratto è a tempo indeterminato) con periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale
- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi "commissione onnicomprensiva" secondo il valore riportato nel presente documento
- un affidamento in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento
- gli oneri inclusi che prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento

Resta inteso che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in Suo favore, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE)
### Apertura di credito in conto corrente a scadenza

**TAEG: 15,61%**

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{m} C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.
Nello specifico l'esempio prevede

- il credito erogato in un'unica soluzione
- il credito fornito per un periodo pari ad un anno
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento
- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi "commissione onnicomprensiva" secondo il valore riportato nel presente documento
- un affidamento in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- gli oneri inclusi che prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento

Resta inteso che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in Suo favore, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente l'apertura di credito in conto corrente. Non sono invece incluse le voci di costo connesse all'operatività di conto corrente (ad esempio costi per bonifici o per altre operazioni di incasso e pagamento).

*Il TAEG riportato non comprende il costo dell'eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.*

BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

# FOGLIO INFORMATIVO

## VOCI DI COSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDI E SCONFINAMENTI | Fidi | **Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate** | **Parametro/Tasso Nominale** | **Spread** | **Tasso applicato attualmente pari a / Tasso effettivo** |
| | | Tasso debitore per utilizzi autorizzati | 13,50% | NA | 13,50% |
| | | | | | |
| | | **Commissioni** | | | |
| | | Commissione onnicomprensiva [1] | 2% | | |
| | Sconfinamenti extra- fido | **Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate** | **Parametro/ Tasso Nominale** | **Spread** | **Tasso applicato attualmente pari a / Tasso effettivo** |
| | | Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato | 13,50% | NA | 13,50% |
| | | **Commissioni** | | | |
| | | Commissione di istruttoria veloce [2] | | | |
| | | - Consumatori | euro 25 | | |
| | | - Soggetti diversi dai consumatori | euro 100 | | |
| | | | | | |
| SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO | | Invio Documenti di Trasparenza in formato cartaceo<br>Invio Documenti di Trasparenza in formato elettronico | euro 1,00 (ad invio)<br>euro 0,00 (ad invio) | | |

## RECLAMI E RECESSO

### RECLAMI

[1] ***Nota Commissione onnicomprensiva.***
*La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell'affidamento. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva= Commissione onnicomprensiva.% trimestrale x importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva.%. trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi annuale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale ( Commissione onnicomprensiva% trimestrale) fino a 0,5% (2% su base annua).*

[2] ***Nota Commissione di istruttoria veloce*** .
*In assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente.*
*La commissione non è dovuta:*
*1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni::*
*- lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro*
*- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;*
*Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;*
*2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;*
*3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.*

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

## RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità.
Se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto, inviando alla Banca presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

**Tempo massimo di chiusura del rapporto:** 90 giorni

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| **Commissione onnicomprensiva** | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0.50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
| **Fido o affidamento** | Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. |
| **Saldo disponibile** | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
| **Sconfinamento extrafido** | Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità e in eccesso rispetto al fido utilizzabile. |

# FOGLIO INFORMATIVO

| | |
|---|---|
| **Tasso debitore annuo nominale** | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.. |
| **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se in tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
| **Clientela al dettaglio** | I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. |
| **Commissione di istruttoria veloce** | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |